



LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Gli Enti non commerciali che svolgono attività di tipo commerciale a latere di quella primaria istituzionale sono tenuti all'applicazione di tutte le norme in tema di Iva previste per qualsiasi soggetto d'imposta tanto in termini di requisiti soggettivi e oggettivi, quanto di adempimenti da osservare. Tra gli adempimenti periodici c'è la liquidazione periodica dell'IVA.

In questa sede si prendono a riferimento gli enti non commerciali che **liquidano l'iva in modo ordinario e non forfetario** (ex Legge 398/91).

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.

La periodicità della rilevazione è, in via ordinaria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere trimestrale.

In particolare gli enti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari (relativo all'attività commerciale) superiore a Euro 516.456,90 per cessioni di beni o superiore a Euro 309.874,14 per le prestazioni di servizi devono effettuare la liquidazione Iva con periodicità mensile. In caso di attività promiscua (cessioni e prestazioni) e, ove le distinte annotazioni non siano tenute separatamente, vale il limite di Euro 309.874,14.

Gli enti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari (relativo all'attività commerciale) pari o inferiore ai predetti limiti possono, nell'ambito della dichiarazione annuale, optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta.

In quest'ultimo caso, sull'importo liquidato (a debito) sono dovuti gli interessi, indeducibili dal reddito, in misura dell'1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.

In caso di inizio attività il volume d'affari deve essere ragguagliato ad anno.

Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:

I° trimestre: gennaio, febbraio, marzo; II° trimestre: aprile, maggio, giugno; III° trimestre: luglio, agosto, settembre; IV° trimestre: ottobre, novembre, dicembre.

Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:

+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento

+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento

- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento

= IVA a debito / a credito

IVA a debito

Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione debitoria, questa deve essere versata in via telematica tramite il modello F24.

I contribuenti mensili versano l'IVA a debito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, l'IVA relativa al mese di maggio va versata entro il 16 giugno.

I contribuenti trimestrali, invece, versano l'IVA entro le seguenti scadenze

I trimestre: 16 maggio; II trimestre: 16 agosto; III trimestre: 16 novembre; IV trimestre: 16 marzo dell'anno successivo.

L'IVA versata dai trimestrali va maggiorata dell'1% a titolo di interessi per la dilazione di pagamento.

I codici tributo per i soggetti mensili sono 6001 per il versamento di gennaio, 6002 per quello di febbraio, 6003, 6004, 60005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012 per i mesi successivi.

I codici tributo per i soggetti trimestrali sono 6031 per il primo trimestre, 6032 e 6033 per il secondo e terzo trimestre e 6099 per l'iva annuale.

IVA a credito

Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione creditoria, questa viene riportata al periodo successivo. Pertanto, per il calcolo della liquidazione IVA del periodo successivo si procederà come segue:

- + IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
 - + IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
 - IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento
 - IVA a credito del periodo precedente
- = IVA a debito / a credito

IVA a credito annuale


Se a fine anno emerge un credito, questo può essere riportato nella liquidazione del periodo successivo, ovvero può essere compensato con altri tributi in F24.

Condizioni per la detrazione Iva

Ai fini della detrazione dell'imposta, di fondamentale importanza è l'art. 19 ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede la possibilità di detrazione dell'iva solo sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale.

Perché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva è indispensabile che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella relativa all'attività istituzionale e che sia tenuta conformemente alle disposizioni previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 600/73.

La corretta impostazione dell'impianto contabile assume, pertanto, notevole importanza poiché non sarà possibile portare in detrazione l'imposta pagata ogni qualvolta l'ente ometta di tenere la contabilità obbligatoria per legge o per statuto, oppure quando la stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it